## LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. 197 DEL 29.12.2022)

## MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

ART. 1 cc. 294-293,299

Ai datori di lavoro privati che, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

L'esonero è alternativo a quello previsto dall'art. 8 D.L. 4/2019 nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza.

L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.